

## Città Metropolitana di Genova

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

*Handwritten mark resembling a stylized 'e' or '9'*

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI  
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0010618 / 2015

Atto N. 145

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA CEROSILLO RAG. DARIO S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA 17.**

In data 06/02/2015 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### Visti:

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8.01.2014, protocollo n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo

*Handwritten signature*

Procedimento n. 145 Anno 2015

9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".

il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e decreti attuativi;

la Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la D.G.R. n. 234 del 28.5.1999, recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12".

#### **Preso atto:**

- che l'attività risulta già iscritta al n. 392 dell'apposito registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate.

#### **Premesso che:**

la Cerosillo Rag. Dario S.r.l. con sede legale in Genova Via Repetto 33R P.IVA 02723200107 ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento esistente con insediamento produttivo sito in comune di Genova Lungobisagno Dalmazia 17 trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova (di seguito SUAP) assunta al protocollo provinciale n. 74969 del 30.07.2014;

l'istanza presentata dal Cerosillo Rag. Dario S.r.l. è relativa ai seguente settori:

- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

#### **Visto:**

la nota prot.n. 297873/2014 del Settore Ambiente Igiene del Comune di Genova, con la quale è stato comunicato che la Cerosillo Rag. Dario S.r.l. ha rilasciato Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà come previsto dell'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447;

la nota prot.n. 301447/2014 del Settore Urbanistica del Comune di Genova, assunta al protocollo provinciale n. 100150 del 23.10.2014, con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

la nota trasmessa da Cerosillo Rag. Dario S.r.l., per tramite del SUAP del Comune di Genova in data 14.01.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 3580 del 16.01.2015, con la quale è stato comunicato che la capacità massima di trattamento complessiva dell'impianto è pari a 25 t/g;

#### **Rilevato che dall'istanza di AUA emerge che:**

l'impianto presso cui Cerosillo Rag. Dario S.r.l. svolge attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti metallici e RAEE è costituito da un capannone in muratura con struttura in acciaio e copertura a falde con superficie interna pari a 369 m<sup>2</sup> e altezza utile di m. 7; la pavimentazione è in calcestruzzo cementizio.

Procedimento n. 145 Anno 2015

L'impianto è dotato di un sistema per la raccolta degli oli e degli altri reflui che eventualmente potrebbero fuoriuscire dai rifiuti.

I rifiuti stoccati in contenitori o in cumuli separati tra loro mediante elementi prefabbricati. sarà effettuata in cumuli o cassoni su aree (indicate nella planimetria allegata); i RAEE verranno stoccati al coperto.

L'impianto è dotato di sistema di pesatura e rilevatore di radioattività.

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la quarta: superiore o uguale a 6000 t/a e inferiore alle 15.000 t/a.

La quantità massima di rifiuti trattati nell'impianto di triturazione e pari a 10 t/g.

**Considerato** che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

### DISPONE

- 1) di rilasciare alla Cerosillo Rag. Dario S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in comune di Genova – Lungobisagno Dalmazia 17;
- 2) di autorizzare la Cerosillo Rag. Dario S.r.l. all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 - presso l'impianto sito nel comune di Genova in via Lungobisagno Dalmazia 17, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
  - a) Nelle aree dell'impianto indicate nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva (R13) e il trattamento (R12-R4) delle tipologie di rifiuti riportate, con i relativi quantitativi massimi riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento
  - b) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
  - d) le aree di trattamento e di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;
  - e) l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dall'area di messa in riserva;
  - f) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;
  - g) i rifiuti di cui all'allegato 1 dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;
  - h) dovranno essere tempestivamente presentate alla Provincia di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
  - i) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Provincia i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;
  - j) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
  - k) dovrà essere trasmessa alla Provincia copia di ogni aggiornamento dei certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità dell'impianto richiesti dai Regolamenti dell'Unione Europea che definiscono i criteri che determinano quando alcuni tipi di rifiuti cessano di essere considerati tali;
  - l) non potranno essere trattati nell'impianto di triturazione più di 10 t/g di rifiuti;
  - m) presso l'insediamento non potranno essere trattate complessivamente più di 25 t/g di rifiuti;
  - n) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
  - o) entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà essere costituita per tutta la durata della presente autorizzazione, una garanzia finanziaria a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 165866,59 con una delle seguenti

Procedimento n. 145 Anno 2015  
modalità:

- i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
  - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;
- p) alla chiusura dell'impianto:
- i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
  - ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
  - iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

**La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;**

- 3) di provvedere al rinnovo dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. 392 nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:
  - al Gestore;
  - all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
  - al Comune di Genova;
  - alla ASL 3 Genovese;
  - alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

#### **RICORDA**

- che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera i) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- che la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;
- che i rifiuti metallici ottenuti dall'attività di disassemblaggio e separazione dei rifiuti di cui ai paragrafi 5.6, 5.8 e 5.19 del D.M. 5.2.98 possono essere classificati come MPS (materie prime secondarie - "end of waste") per l'industria metallurgica solo se rispondenti alle caratteristiche indicate dai paragrafi 3.1.3 lettera c) o 3.2.3 lettera c) e conformi alle specifiche indicate rispettivamente dai paragrafi 3.1.4 lettera c) o 3.2.4 lettera c)
- che i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, sono definiti dal Regolamento (UE) 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 715/2013 della Commissione Europea;


Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

FIL DIRIGENTE  


IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA  
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER 15 GIORNI

DAL \_\_\_\_\_ 11 FEB. 2019 \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione



## ALLEGATO 1

| Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998 | Tipologia rifiuti  | CER  | Descrizione attività   | Quantità(t/a) | Quantità massime in stoccaggio istantaneo (t) |
|---|--|--|--|---------------|---|
| 3.1                                     | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.   | 100210; 120101; 120102; 150104; 160117; 170405; 190102; 190118; 191202; 200140                         | Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione e riduzione volumetrica per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4)                                | 6.650         | 275   |
| 3.2                                     | Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe  | 110501; 120103; 120104; 150104; 170401; 170402; 170403; 170404; 170406; 170407; 191002; 191203; 200140 | Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione e riduzione volumetrica per mezzo di pressa e/o cesola per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4) | 2.522         | 274   |
| 5.6                                     | Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.  | 160216; 160214   | Messa in riserva (R13) con separazione dei componenti contenenti metalli (R4) e delle frazioni plastiche   | 200           | 30  |
| 5.8                                     | Spezzoni di cavo di rame ricoperto.  | 170411;  | Messa in riserva (R13) con lavorazione meccanica per l'asportazione del rivestimento e separazione della frazione plastica/gommosa dalla parte metallica (R4)  | 200           | 30  |
| 5.19                                    | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HCF | 160214; 160216;  | Messa in riserva (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, separazione delle parti metalliche (R4)  | 3.000         | 30  |

# PLANIMETRIA

